

**Aggiornamento Normativo**  
**D.P.R. 13 giugno 2017 n.120**  
**Terre e Rocce da Scavo**

Profili normativi di riordino e semplificazione  
della disciplina inerente la gestione delle  
Terre e Rocce da Scavo

Documentazione a cura di **Dott.ssa *Maria Serena Bonoli***

# **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e smi**

**Norme in materia ambientale**

## **Testo Unico sulle Leggi Ambientali**

pubblicato sul S.O. della G.U. del 14.04.2006

**in vigore dal 29.04.2006**

### **Parte IV°**

#### **Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati**

Questa parte del T.U. ha subito innumerevoli modifiche nel corso degli anni, tra le ultime in ordine di tempo e di importanza ci sono:

- **D.lgs 205/2010** attuazione della Direttiva comunitaria 2008/98/Ce
- **Dlgs.46/2014** introduzione del Titolo III-bis Incenerimento e coincenerimento rifiuti
- **Decisione 2014/955/Ue** (nuovo **EER**) entrata in vigore il **01.06.2015**
- **Regolamento 1357/2014/Ue** (nuove **HP** caratteristiche di pericolo) dal **01.06.2015**
- **L.221/2015** **L.Green Economy** - ex collegato ambientale entrata in vigore il **02.02.2016**
- **DPR 13 giugno 2017, n.120** riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo (**Attuazione art.8 D.L. 133/2014**  
- **Abrogazione DM 161/2012**) **in vigore dal 22.08.2017**

## **Art. 177 Campo di applicazione e finalità parte IV del Dlgs. 152/06 e smi**

### **Il comma 4 dell'Art. 177**

*I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio e, in particolare:*

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.*

## La definizione di rifiuto – art.183

**Qualsiasi sostanza od oggetto:**

... di cui il detentore **si**  
**disfi** o **abbia l'intenzione**  
o **abbia l'obbligo disfarsi**

**Condizione soggettiva**

## La definizione di rifiuto – art.183

**“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore **si disfi** o **abbia l'intenzione** o **abbia l'obbligo disfarsi.**”**


E' rifiuto quindi al verificarsi di una delle tre condizioni soggettive **dell'art. 183** :

**Si disfi**

- o abbia l'intenzione**
- o abbia l'obbligo di disfarsi**

# La classificazione dei rifiuti

Il Dlgs.152/06 all'art.184 classifica i rifiuti per  
**ORIGINE e PERICOLOSITA'**



## I rifiuti urbani art.184, comma 2

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, c.2, lettera g);
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali parchi, giardini e aree cimiteriali;
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, ed *e)*.

## I rifiuti speciali art.184, comma 3

- a) I rifiuti da attività agricole e agro – industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 C.civile;
- b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art.184-bis (sottoprodotti);**
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da lavorazioni commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti delle attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e depurazione e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.



# Le esclusioni – art.185

## 1) Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV° del decreto:

- a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi, emessi in atmosfera;
- b) Il terreno (in situ), incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti per la bonifica dei siti contaminati;**
- c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;**
- d) I rifiuti radioattivi;
- e) I materiali esplosivi in disuso;
- f) Le materie fecali....

## Le esclusioni – art.185

2) Sono esclusi dalla parte IV° del presente decreto in quanto regolati da altre disposizioni normative:

- a) Le acque di scarico;
- b) I sottoprodotti di origine animale;
- c) Le carcasse di animali;
- d) I rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento di risorse minerali, o sfruttamento cave, da Dlgs.117/2008.

Inoltre:

- 3) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua, se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della Decisione 2000/532/Ce e smi (Decisione 2014/955/Ue e Regolamento 1357/2014/Ue).
- 4) Il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a)(rifiuto), 184-bis (sottoprodotto) e 184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto come MPS).

## **“Matrici materiali di riporto” art.3 Legge 28/2012**

Art.3 “Interpretazione autentica dell’art.185 del Dlgs. 152/06, **disposizioni in materia di *matrici materiali di riporto*** e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”:

c.1) Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’art.185, commi 1, lettere b) e c), e comma 4, del Dlgs.152/06, **si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto** di cui all’Allegato 2, alla parte IV del medesimo Dlgs.152/06, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

## **“Matrici materiali di riporto” art.3 Legge 28/2012**

Art.3 “Interpretazione autentica dell’art.185 del Dlgs. 152/06, **disposizioni in materia di matrici materiali di riporto** e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”:

c.2) fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, **ai fini dell’applicazione dell’art.185, c.1, lettere b) e c) del Dlgs.152/06 e smi, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’art.9 del DM 5 febbraio 1998,** ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

## Matrici materiali di riporto art.3 Legge 28/2012

Art.3 "Interpretazione autentica dell'art.185 del Dlgs. 152/06, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti":

c. 3) le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis) gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono sottoposti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.

**Commi 3-bis e 3-ter)** : riguardano i materiali di scavo delle miniere dismesse o esaurite e collocate in siti di interesse nazionale.

# Terre e rocce da scavo DPR n.120/2017

Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il

## ***D.P.R. 13 giugno 2017 n.120***

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art.8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n.164”

Il DPR, pubblicato sulla G.U. 7 agosto 2017, n.183, attua con un lungo iter approvativo (quasi 3 anni) quanto stabilito dall’art.8 del DL 133/2014 (Sblocca Italia)

# Terre e rocce da scavo

## DPR n.120/2017

Il **DPR 120/2017** è composto da:

n.31 Articoli - suddivisi in n.6 Titoli e da n.10 Allegati

Con l'obiettivo di:

*“semplificare la disciplina di terre e rocce da scavo, riducendola in un unico testo, integrato, autosufficiente e internamente coerente”*.

# Terre e rocce da scavo

## DPR n.120/2017

### Il DPR 120/2017 Disciplina all'art.1, comma 1:

- a) la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti;
- b) la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- c) l'utilizzo in sito di terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina sui rifiuti;
- d) il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuti.



# Terre e rocce da scavo DPR n.120/2017

II DPR 120/2017 Art.1, comma 2:

*In attuazione della Direttiva 2008/98/Ce, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.*

# DPR n.120/2017

## art.3 - Esclusioni

### II DPR 120/2017      ESCLUSIONI      Art.3

- i rifiuti provenienti “*direttamente*” dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, (sono rifiuti speciali la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte IV del Dlgs.152/06 e smi);
- l’immersione in mare del materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte (disciplinata dall’art.109 del Dlgs.152/06 e smi);

Inoltre il DPR120/2017 NON si occupa di materiali dragati.

# **DPR n.120/2017**

## **art.2 - Definizioni**

- a) **"Lavori"**: *comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.*
- b) **"Suolo"**: *lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L.n.2/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n.28/2012.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

c) **"Terre e rocce da scavo"**: *il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV del Dlgs.152/06 e smi, per la specifica destinazione d'uso.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- d) **"Autorità competente"**: *l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'autorità competente di cui all'art.5, comma 1, lettera o) del Dlgs.152/06 e smi.*
- e) **"Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo"**: *attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

f) **"Piano di utilizzo"**: *il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28/12/2000, n.445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del Dlgs.152/06 e smi, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.*

g) **"Dichiarazione di avvenuto utilizzo" (DAU)**: *la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000, n.445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'art.21.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- h) **"Ambito territoriale con fondo naturale"**: *porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della parte IV del Dlgs.152/06 e smi, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti.*
- i) **"Sito"**: *area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee).*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- l) **“Sito di produzione”**: *il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo.*
- m) **“Sito di destinazione”**: *il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all’art.21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate.*
- n) **“Sito di deposito intermedio”**: *il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5.*



# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- o) **“Normale pratica industriale”**: *costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. **L'allegato 3 elenca** alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- p) **“Proponente”**: *il soggetto che presenta il piano di utilizzo.*
- q) **“Esecutore”**: *il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’art.17.*
- r) **“Produttore”**: *il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispose e trasmette la dichiarazione di cui all’articolo 21.*
- s) **“Ciclo produttivo di destinazione”**: *il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- t) “**Cantiere di piccole dimensioni**”: *il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o AIA di cui alla parte II del Dlgs.152/06 e smi.*
- u) “**Cantiere di grandi dimensioni**”: *il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a VIA o AIA di cui alla parte II del Dlgs.152/06 e smi.*
- v) “**Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA**”: *il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di VIA o AIA di cui alla parte II del Dlgs.152/06 e smi.*

# DPR n.120/2017

## art.2 - Definizioni

- z) **“Sito oggetto di bonifica”**: *sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del Dlgs. 152/06 e smi.*
- aa) **“Opera”**: *il risultato di un insieme di lavori che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.*

# DPR n.120/2017

## art.4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

### Comma 1)

*In attuazione dell'art.184-bis, comma 1, del Dlgs.152/06 e smi e ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera qq) del Dlgs.152/06 e smi, le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grande dimensione non sottoposti a VIA e Aia sono qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti se soddisfano i seguenti requisiti:*

### Comma 2)

**a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;**

# DPR n.120/2017

## art.4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

**b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'art. 9 o alla dichiarazione di cui all'art. 21 e si realizza:**

- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;*
- 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;*

# DPR n.120/2017

## art.4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

**c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**

**d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II (terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni) o dal Capo III (terre e rocce prodotte in cantieri di piccole dimensioni) o dal Capo IV (terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA) del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).** (sì analisi)

*.....in ogni caso: La gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente.*

# DPR n.120/2017

## art.4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

### Comma 3)

*Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale NON può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10.*

*Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche del DM 05/02/1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo V della parte IV del Dlgs.152/06 e smi, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.*



# DPR n.120/2017

## art.4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

### Comma 4)

**Fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del Dlgs.152/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dall'allegato 4 (caratterizzazione e analisi) al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.**

### Comma 5)

La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo (art.9 grandi cantieri) o della dichiarazione di cui all'art.21 (piccoli cantieri), nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) in conformità al presente regolamento.

*.....in ogni caso: La gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza arrecare pregiudizio all'ambiente.*

# DPR n.120/2017

## art.5 – Deposito Intermedio

### Comma 1)

*Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:*

- a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di produzione i cui valori soglia di contaminazione (**CSC**), rientrano nei **valori di cui alla colonna B**, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V della parte IV del Dlgs.152/06 e smi; oppure in tutte le classi di destinazione urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tab.1, All.5, Tit.V, parte IV della Dlgs.152;*
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo (art.9) o nella dichiarazione di cui all'art.21;*

# DPR n.120/2017

## art.5 – Deposito Intermedio

### Comma 1)

*Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:*

- c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo (art.9) o della dichiarazione di cui all'art.21;*
- d) il deposito delle terre e rocce da scavo è **fisicamente separato e gestito in modo autonomo** anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo (art.9) o dichiarazioni di cui all'art.21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;*
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è **conforme alle previsioni del piano di utilizzo (art.9) o della dichiarazione di cui all'art.21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo (art.9) o della dichiarazione di cui all'art.21.***

# DPR n.120/2017

## art.5 – Deposito Intermedio

### Comma 2)

*Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art.21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. **In caso di variazione del sito di deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo (art.9) o nella dichiarazione di cui all'art.21, **il proponente o il produttore aggiorna** il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.*

### Comma 3)

***Decorso il periodo di durata del deposito intermedio** indicato nel piano di utilizzo (art.9) o nella dichiarazione di cui all'art.21, **viene meno, con effetto immediato**, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo non utilizzate in conformità al piano di utilizzo (art.9) o alla dichiarazione dell'art.21 e, **pertanto, tali terre e rocce da scavo sono gestite come rifiuti**, nel rispetto parte IV del Dlgs.152/06 e smi.*

# DPR n.120/2017

## art.6 – Trasporto

### Comma 1)

*Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, il **trasporto** fuori dal sito di produzione **è accompagnato** dalla documentazione indicata nell'Allegato 7. Tale documentazione **equivale** ai fini della responsabilità (artt.8 e 6 Dlgs.286/2005), **alla copia del contratto in forma scritta.***

### Comma 2)

*La documentazione che accompagna il trasporto è predisposta **in 3 copie**, 1 per il proponente o per il produttore, 1 per il trasportatore e 1 per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed è **conservata dai predetti soggetti per 3 anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una **quarta copia** della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.*

# DPR n.120/2017

## art.7 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)

### Comma 1)

*L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in **conformità** al piano di utilizzo (art.9) o alla **dichiarazione di cui all'art.21** è attestato all'autorità competente mediante la **DAU**.*

### Comma 2)

*La **DAU**, redatta ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione (anche solo telematica) del modulo di cui all'**Allegato 8** all'autorità e all'**Arpae competenti per il sito di destinazione**, al **comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione**. Tale **dichiarazione è conservata per 5 anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo**.*

# DPR n.120/2017

## art.7 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)

### Comma 3)

La **DAU** deve essere resa dai soggetti di cui comma 2 (esecutore o produttore), **entro il termine di validità del piano di utilizzo (art.9) o della dichiarazione art.21; l'omessa DAU entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**

### Comma 4)

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo **qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo**, ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera b) (sono i requisiti).

**Nota del MATTM n.12021 del 19/07/2018**

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.8) Ambito di applicazione

*Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni che sono definiti all'art.2, comma 1, lettera u):*

**“Cantiere di grandi dimensioni”: il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a VIA o AIA di cui alla parte II del Dlgs.152/06 e smi.**



# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.9) Piano di Utilizzo

**c.1)** *Il Piano di Utilizzo (PdU) delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità a quanto disposto all'Allegato 5, è trasmesso all'autorità competente e all'Arpae territorialmente competente, per via telematica almeno 90 gg prima dell'inizio dei lavori. Se l'opera è soggetta a VIA o AIA, la trasmissione avviene prima della conclusione del procedimento.*

**c.2)** *il Piano di Utilizzo, include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'art.4, in conformità a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.*

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.9) Piano di Utilizzo

**c.3)** *L'autorità competente verifica la documentazione presentata. Entro 30 gg dalla presentazione del Piano di Utilizzo (PdU) l'autorità può chiedere, in un'unica soluzione, delle integrazioni. Decorso tale termine (30 gg), la documentazione s'intende completa.*

**c.4)** *Decorsi 90 gg dalla presentazione del piano ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso, a condizione siano rispettati i requisiti indicati all'art.4 (per definire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), avvia la gestione delle terre e rocce da scavo, nel rispetto del PdU, fermo restando altri obblighi normativi legati alla realizzazione dell'opera.*

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.9) Piano di Utilizzo

**c.5)** *La sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 (per definire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) sono verificate dall'autorità competente sulla base del PdU. Per le opere soggette a VIA l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo, stabilire prescrizioni ad integrazione del PdU.*

**c.6)** *L'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art.4 (per definire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), **dispone** con provvedimento motivato **il divieto di inizio** ovvero di **prosecuzione delle attività** di gestione delle terre e rocce da scavo **come sottoprodotti**.*

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.14) Efficacia del Piano di Utilizzo

- c.1)** Nel piano di utilizzo è indicata la **durata del piano stesso**.  
Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente, l'inizio dei lavori avviene entro 2 anni dalla presentazione del PdU.
- c.2)** Allo scadere dei termini di cui al comma 1, **viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto**, ai sensi della parte IV del Dlgs. 152/06 e smi.
- c.3)** In caso di violazione degli obblighi assunti nel PdU viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente **obbligo di gestirle come rifiuto**, ai sensi della parte IV del Dlgs. 152/06 e smi.

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.14) Efficacia del Piano di Utilizzo

**c.4)** Fatto salvo l'eventuale aggiornamento del PdU, previsto all'art.15, il venir meno di una delle condizioni di cui **all'art.4** (per definire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), **fa cessare la validità del PdU e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto**, ai sensi della parte IV del Dlgs. 152/06 e smi.

**c.5)** Il PdU è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per 5 anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo.

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.15) Aggiornamento del Piano di Utilizzo

**c.1)** *In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui atto all'art.4 (per definire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti), indicati nel PdU, il proponente o l'esecutore aggiorna il PdU e lo trasmette telematicamente ai soggetti di cui all'art.9, comma 1, corredato da documentazione tecnica e **recante le motivazioni a sostegno delle modifiche**. L'autorità competente **entro 30 gg** può richiedere in un'unica soluzione integrazioni. Decorso tale tempo la documentazione si intende completa.*

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.15) Aggiornamento del Piano di Utilizzo

#### **c.2) Costituisce modifica sostanziale:**

- a) **l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle rocce e terre da scavo oggetto del PdU;**
- b) **la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel PdU;**
- c) **la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel PdU;**
- d) **la modifica delle tecnologie di scavo.**

# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.15) Aggiornamento del Piano di Utilizzo

**c.6)** *La procedura di aggiornamento del PdU, relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2 (la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel PdU) può essere effettuata per un massimo di 2 volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente, in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.*



# DPR n.120/2017

## Capo II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Grandi Dimensioni

### Art.16) Proroga del Piano di Utilizzo

**c.1)** *Il termine di cui all'art.14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato 1 sola volta e per la durata massima di 2 anni in presenza di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare.*

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.20) Ambito di applicazione

**c.1)** *Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t):*

**“Cantiere di piccole dimensioni”:** *il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 mc, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a VIA o AIA di cui alla parte II del Dlgs.152/06 e smi.*

*SE.....*

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.20) Ambito di applicazione

**c.1)** *...se, con riferimento ai requisiti ambientali di cui all'art.4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **che non siano superati i valori delle CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, della Parte IV del Dlgs.152/06 e smi,** con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.*

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.20) Ambito di applicazione

**c.2) nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, dalla Parte IV, del Dlgs.152/06 e smi, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'art.11, comma 1 e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.11, comma 2.**

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.20) Ambito di applicazione

**c.3) qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica i requisiti di qualità ambientale di cui all'art.4, su richiesta e con oneri a carico del produttore, sono validati dall'Arpae territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'art. 12.**

*Arpae, entro 60 gg, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le CSC di cui alle colonne A e B della succitata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'art.21.*

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.21) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

**c.1) *la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 con la trasmissione, anche solo telematica, almeno 15 gg prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al Comune del luogo di produzione e all'Arpae territorialmente competente.***

*Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare 1 anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le rocce e terre da scavo, qualificate come sottoprodotti, sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.*

## DPR n.120/2017

### Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

#### Art.21) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

*Nella dichiarazione il produttore indica:*

- *le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti,*
- *l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere,*
- *i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare 1 anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui, nella quale le rocce e terre da scavo qualificate come sottoprodotti, sono destinate ad essere utilizzate, l'opera preveda un termine di esecuzione superiore.*

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.21) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

**c.2)** la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000 assolve la funzione del Piano di Utilizzo di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) (il PdU è previsto per cantieri di grandi dimensioni).



# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.21) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

**c.3) Nel caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'art.4, il produttore aggiorna la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la trasmette, al comune del luogo di produzione e all'Arpae territorialmente competente. Decorsi 15 gg dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.**

**Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'art.15 comma 2. (vedere la slide n.47)**

**Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un massimo di 2 volte, fatte salve circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.**

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.21) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

**c.4) I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere prorogati 1 sola volta e per la durata massima di 6 mesi, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.**

*Il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al Comune del luogo di produzione e all'Arpae territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni della proroga.*

# DPR n.120/2017

## Capo III – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di Piccole Dimensioni

### Art.21) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

**c.7) L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'art.4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.**

# DPR n.120/2017

## Capo IV – Cantieri di Grandi Dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

### Art.22) Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

**c.1)** Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, per essere qualificate come sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'art.4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'art.20.

Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la trasmissione della dichiarazione di cui all'art.21, secondo le procedure e le modalità indicate negli artt. 20 e 21.

# DPR n.120/2017

## Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti

### Art.23) Disciplina del Deposito Temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti

**c.1) Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici EER 170504 o 170503\*, il Deposito Temporaneo di cui all'art.183, comma 1, lettera bb) del Dlgs.152/06 e smi, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:**

*a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (Ce) n.850/2004 e smi sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;*

*segue%*

# DPR n.120/2017

## Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti

### Art.23) Disciplina del Deposito Temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti

**c.1)** Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici EER 170504 o 170503\*, il Deposito Temporaneo di cui all'art.183, comma 1, lettera bb) del Dlgs.152/06 e smi, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

**b)** le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento **secondo una delle seguenti modalità alternative**:

1) con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalla quantità in deposito.

2) quando il deposito raggiunga **complessivamente i 4.000 mc**, di cui **non oltre 800 mc di rifiuti pericolosi**. **In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.**

# DPR n.120/2017

## Titolo III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti

### Art.23) Disciplina del Deposito Temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate Rifiuti

**c.1)** Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici EER 170504 o 170503\*, il Deposito Temporaneo di cui all'art.183, comma 1, lettera bb) del Dlgs.152/06 e smi, si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

*c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;*

*d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.*

# DPR n.120/2017

## **Titolo IV – Utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei Rifiuti**

### **Art.24) Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina Rifiuti**

***c.1) Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'art.185, comma 1, lettera c), del Dlgs.152/06 e smi e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione.***

*Fermo restando quanto previsto dall'art.3, comma 2, del DL.n.2/2012, convertito con modificazioni, dalla L.n.28/2012, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 del presente regolamento.*



# DPR n.120/2017

## Titolo IV – Utilizzo delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei Rifiuti

### Art.24) Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina Rifiuti

**c.3)** *Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'art.185, comma 1, lettera c), del Dlgs.152/06 e smi, è effettuata in via preliminare in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti".*

**c.6)** *Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c), le terre sono gestite come rifiuti ai sensi del Dlgs. 152/06 e smi.*

# DPR n.120/2017

## Titolo V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di Bonifica

### Art.25) Attività di scavo

**c.1)** *Per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'art.242 del Dlgs.152/06 e smi, si applicano le procedure previste dal Titolo V, della Parte IV e della parte VI del Dlgs. 152/06 e smi, senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie.*

### Art.26) Utilizzo nel sito

**c.1 e 2)** *L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'art.25 all'interno di un sito oggetto di bonifica è consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la specifica destinazione d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'art.242, comma 7 del Dlgs.152/06 e smi.*

# Allegati del DPR 120/2017

- **Allegato 1** : Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art.8)
- **Allegato 2** : Procedure di campionamento in fase di progettazione (art.8)
- **Allegato 3** : Normale pratica industriale (art.2, comma 1, lett.o)
- **Allegato 4** : Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali, comprensivo della Tabella 4.1-Set analitico minimale (art.4)
- **Allegato 5** : Piano di Utilizzo PU (art.9)
- **Allegato 6** : Dichiarazione di utilizzo (art.21)
- **Allegato 7** : Documento di trasporto (art.6)
- **Allegato 8** : Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo DAU (art.7)
- **Allegato 9** : Procedure di campionamento in corso d'opera (parte A) e verifiche per i controlli e le ispezioni (parte B) (artt.9 e 14)
- **Allegato 10**: Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica (art.4, comma 3)

# Allegato 3 Normale pratica industriale del DPR 120/2017

## Allegato 3 : Normale pratica industriale (art.2, comma 1, lett.o)

**Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:**

- *la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;*
- *la riduzione volumetrica mediante macinazione;*
- *la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.*

**Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.**

# Terre e rocce da scavo DPR 120/2017

In presenza di materiali di riporto, quando si deve fare il test di cessione?

- Il test di cessione sui materiali di riporto, di cui al DM 05.02.1998 e smi, deve sempre essere fatto, allo scopo di verificare che essi non rappresentino fonte di contaminazione, sia per i materiali di riporto riutilizzati in sito, sia per quelli utilizzati in altro sito.

# Terre e rocce da scavo DPR 120/2017

Arpae Emilia-Romagna ha predisposto la modulistica:

Modulo: *Dichiarazione di utilizzo di cui all'art.21 -allegato 6*

Modulo: *Documento di trasporto – allegato 7*

Modulo: *Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)- all.8*

[www.arpae.it](http://www.arpae.it)

- cercare: *Rifiuti*
- *Sottoprodotti*
- *Modulistica* la quale si presenta nei formati .pdf .odt .doc

***Si ringrazia per la cortese attenzione.***

***dott.ssa Maria Serena Bonoli***